



## PROVINCIA DI PADOVA

### ALLEGATO B

#### MISURE VALIDE PER TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

#### ➤ **LIVELLO “VERDE”:** **nel periodo dal 01/10/2025 al 30/04/2026**

- a) divieto di sosta con **motore acceso** alle seguenti categorie di veicoli:
- autobus, nella fase di stazionamento ai capolinea;
  - veicoli della categoria “N” “L” durante le fasi di carico/scarico delle merci;
  - autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
  - autoveicoli in coda “lunga” ai semafori ove presente la specifica segnaletica verticale;
- b) (Azione AG.1.a) **divieto assoluto\* di combustione all’aperto di residui vegetali, anche di modiche quantità** e potenziamento dei controlli;
- (\*) ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.Lgs n. 19 del 2021).
- c) (Azione E.7.a) limitazione di **falò tradizionali e fuochi d’artificio** (con classificazione F2, F3, F4, ai sensi del D.Lgs n. 123/2015 art.3 comma 2 lett. a, F1 sempre ammessi). Il numero massimo consentito è **n. 2 due eventi**\* complessivi, prescrivendo il numero di falò/fuochi d’artificio previsti per l’evento, con modalità tali da contenere al massimo l’impatto sulla qualità dell’aria (con attenzione alle dimensioni, l’uso di biomassa ben stagionata e priva di residui, tipologia e quantità di fuochi d’artificio utilizzati); \*chiarimento pervenuto con nota della Regione Veneto prot.n. 460440 del 17/09/2025 e prot. n. 420333 del 01/09/2025, dove si precisa che: *“i due eventi richiamati nell’azione operativa E.7.a in Appendice I all’aggiornamento del PRTRA, non vanno ricondotti ai singoli falò, ma all’insieme dei festeggiamenti tradizionali previsti in un Comune per una certa giornata (...)”*; entrambe le tipologie, falò e fuochi d’artificio, concorrono insieme a determinare il numero massimo di eventi ammessi, ricompresi all’interno di festeggiamenti tradizionali qualora promossi o autorizzati dall’Ente comunale;
- d) (Azione E.3.a) **limite massimo di 19 °C** (con tolleranza di 2°C) per le **temperature medie** negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 (limitatamente ad asili nido e materne (scuole dell’infanzia) non si applica la riduzione di temperatura); **limite massimo di 17 °C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli



**PROVINCIA DI PADOVA**

edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);

e) (Azione E.3.c) obbligo di:

- **installazione** di generatori di calore di potenza  $\leq$  a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva **"4 stelle" o superiore** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di **polveri PP inferiori o uguali a 25 mg/Nm<sup>3</sup>**; *(misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione)*;
- **installazione** di generatori di calore di potenza  $>$  di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva **"4 stelle" o superiore** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di **polveri PP inferiori o uguali a 15 mg/Nm<sup>3</sup>**; *(misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione)*;

(Azione E.1.a) divieto di

- **utilizzare** generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva **inferiore a "3 stelle"** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto di utilizzo di generatori fino a due stelle comprese);

f) (Azione E.3.d) **obbligo di utilizzare**, nei generatori di calore a **pellet** di potenza termica nominale inferiore o uguale ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

g) (Azione E.3.b) nelle more dell'emanazione di linee di indirizzo regionali, adottare provvedimenti o prevedere nei regolamenti comunali l'**obbligo di chiusura delle porte** comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico, in presenza di impianti termici di climatizzazione attivati (classificazione degli edifici, ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E.5 E.6, E.7, E.8); è possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire



**PROVINCIA DI PADOVA**

un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi;

*(misura valida anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva):*

- h) potenziamento dei controlli** con particolare riguardo al rispetto delle limitazioni della circolazione veicolare, dell'utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto;



## PROVINCIA DI PADOVA

- **ATTIVAZIONE MISURE TEMPORANEE** in base al *bollettino regionale di previsione della qualità dell'aria e nitrati, emesso da Arpav, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, nel periodo dal 01/10/2025 al 30/04/2026. Tali misure entrano in vigore il giorno successivo a quello di emissione del bollettino e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.*

### **1) PRIMO LIVELLO ALLERTA - "LIVELLO ARANCIO"**

in caso di 4 giorni consecutivi misurati e previsti di superamento del limite di legge giornaliero del PM10 e si attiva a partire dal giorno successivo a quello di emissione del bollettino.

- a) divieto per tutti i veicoli di sostare con il **motore acceso**;
- b) (Azione E.7.a) **divieto di:**
- **falò tradizionali, e fuochi d'artificio**, con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D.Lgs 123/2015 art 3 comma 2 lett. a);
  - **barbecue/preparazione di caldarroste** (utilizzanti combustibili solidi e all'aperto) afferenti ad attività economiche. Restano esclusi dai divieti i barbecue e la preparazione di caldarroste non afferenti ad attività economiche;
- c) (Azione AG.1.a) **divieto di assoluto\* di combustione all'aperto di residui vegetali, anche di modiche quantità** e contestuale potenziamento dei controlli;
- (\*) ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.Lgs n. 19 del 2021).
- d) (Azione E.3.d) **obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore
- e) (Azione E.3.c) obbligo di:
- **installazione** di generatori di calore di potenza  $\leq$  a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva **"4 stelle" o superiore** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di **polveri PP inferiori o uguali**



PROVINCIA DI PADOVA

a **25 mg/Nm<sup>3</sup>**; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);

- **installazione** di generatori di calore di potenza > di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva **"4 stelle" o superiore** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di **polveri PP inferiori o uguali a 15 mg/Nm<sup>3</sup>**; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);

(Azione E 1 a) divieto di

- **utilizzare** generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva **inferiore a "4 stelle"** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto di utilizzo di generatori fino a tre stelle comprese)
- f) (Azione E.3.a) **limite massimo di 18 °C** (con tolleranza di 2°C) per le **temperature medie** negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 (limitatamente ad asili nido e materne (scuole dell'infanzia) non si applica la riduzione di temperatura); **limite massimo di 17 °C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);
- i) (Azione E.3.b) nelle more dell'emanazione di linee di indirizzo regionali, adottare provvedimenti o prevedere nei regolamenti comunali l'**obbligo di chiusura delle porte** comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificazione degli edifici, ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E. 4, E.5 E.6, E.7 E.8; è possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi;  
(misura valida anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva).



PROVINCIA DI PADOVA

**2) SECONDO LIVELLO ALLERTA – “LIVELLO ROSSO”**

in caso di 10 giorni consecutivi misurati e previsti di superamento del limite di legge giornaliero del PM10 e si attiva a partire dal giorno successivo a quello di emissione del bollettino

- a) divieto per tutti i veicoli di sostare con il **motore acceso**;
- b) (Azione E.7.a) **divieto di**:
- **falò tradizionali e fuochi d’artificio**, con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D.Lgs 123/2015 art 3 comma 2 lett. a);
  - **barbecue/preparazione di caldarroste** (utilizzanti combustibili solidi e all’aperto) afferenti ad attività economiche. Restano esclusi dai divieti i barbecue e la preparazione di caldarroste non afferenti ad attività economiche;
- c) (Azione AG.1.a) **divieto di assoluto\*** di combustione all’aperto di residui vegetali, anche di modiche quantità e contestuale potenziamento dei controlli;
- (\*) ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.Lgs n. 19 del 2021).
- d) (Azione E.3.d) **obbligo di utilizzare**, nei generatori di calore a **pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;
- e) (Azione E 3 c) obbligo di:
- **installazione** di generatori di calore di potenza  $\leq$  a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva **"4 stelle" o superiore** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di **polveri PP inferiori o uguali a 25 mg/Nm<sup>3</sup>**; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d’attuazione)
  - **installazione** di generatori di calore di potenza  $>$  di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva **"4 stelle" o superiore** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di **polveri PP**



PROVINCIA DI PADOVA

**inferiori o uguali a 15 mg/Nm<sup>3</sup>;***(misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);*

(Azione E 1 a) divieto di

- **utilizzare** generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva **inferiore a "4 stelle"** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto di utilizzo di generatori fino a tre stelle comprese);

f) (Azione E.3.a) **limite massimo di 18 °C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 (limitatamente ad asili nido e materne (scuole dell'infanzia) non si applica la riduzione di temperatura); **limite massimo di 17 °C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);

j) (Azione E.3.b) nelle more dell'emanazione di linee di indirizzo regionali, adottare provvedimenti o prevedere nei regolamenti comunali l'**obbligo di chiusura delle porte** comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificazione degli edifici, ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E. 4, E.5 E.6, E.7 E.8; è possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi;

*(misura valida anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva);*

Le Amministrazioni Comunali sono chiamate ad adottare i provvedimenti per l'applicazione delle misure soprarichiamate. Le suddette ordinanze dovranno essere trasmesse **entro il 15 Ottobre 2025 a mezzo Pec, alla Provincia di Padova per il successivo inoltro alla Regione Veneto.**

Resta salva la facoltà per le Amministrazioni Locali di adottare ulteriori misure previa condivisione con il T.T.Z. provinciale e il CIS.